



COMUNE DI CHIUSAFORTE

Provincia di Udine

CF 84002930307
PI 00549320307

Tel. 0433-52030
e-mail: protocollo@comune.chiusaforte.ud.it
PEC: comune.chiusaforte@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2023

L'anno 2023 , il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Fuccaro Fabrizio	Sindaco	Presente
Bruno Federico	Consigliere	Presente
Cozzutto Giacomo	Consigliere	Assente
De Spirito Jordan	Consigliere	Presente
Donadelli Michele	Consigliere	Assente
Kratter Michela	Consigliere	Presente
Marcon Emilio	Consigliere	Presente
Orlando Fabio	Consigliere	Presente
Pesamosca Renato	Consigliere	Assente
Pittino Irene	Consigliere	Presente
Piussi Sharon	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Venuti Tiziana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fuccaro Fabrizio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di *“disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”*
- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17, avente ad oggetto *“Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)”*, sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'articolo 9 della L.R. 17/2022 che prevede un'articolazione delle aliquote da applicare alle diverse fattispecie immobiliari come di seguito riportate:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze - aliquota dello 0,5 per cento (consentiti aumento massimo di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento);
- primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 - aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al periodo precedente aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 aliquota dello 0,1 (consentita diminuzione fino all'azzeramento);
- aree fabbricabili - aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati strumentali all'attività economica - aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino allo 0,96 per cento o diminuzione fino all'azzeramento)
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti - aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);

Dato atto che il territorio del Comune di Chiusaforte ricade in area montana come individuata dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n° 17/2022;

Dato atto che l'art.19, della L.R. 17/2022, stabilisce che *“Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili”*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 degli Enti locali al 30 aprile 2023;
- l'art.14 commi 31 e 32 della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n.27 riguardo la tempistica e gli effetti dell'adozione di provvedimenti in materia tributaria e tariffaria rispetto al termine di approvazione del Bilancio di Previsione;

- l'art. 14 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17 in ordine agli obblighi di pubblicazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto il Regolamento recante disposizioni in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di fare proprie le premesse del presente atto;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:

Riferimento normativo L.R. 17/2022	Descrizione	Aliquota
Art. 9 comma 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e massimo tre pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat.C/6 e una in cat.C/7.	0,50% Detrazione € 200,00
Art. 9 comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,86%
Art. 9 comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,86%
Art. 9 comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n.557	0,00%
Art. 9 comma 6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	0,86%
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,86%
Art. 9 comma 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,86%

3. Di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto il territorio del Comune di Chiusaforte ricade in area montana;
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione ed alla normativa vigente in materia;
5. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità previste dalla Legge;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 7/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA TIZIANA VENUTI in data 28 marzo 2023.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA TIZIANA VENUTI in data 28 marzo 2023.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Fuccaro Fabrizio

Il Segretario
F.to Venuti Tiziana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 31/03/2023 al 15/04/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Lì, 31/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Tiziana Venuti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 30/03/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Tiziana Venuti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 31/03/2023

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Tiziana Venuti